



REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Giorgio Cancellieri	Consigliere (relatore)
dott. Giuliano Sala	Consigliere
dott. Giancarlo Penco	Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano	I° Referendario
dott. Gianluca Braghò	Referendario
dott.ssa Alessandra Olessina	Referendario
dott. Massimo Valero	Referendario

nell'Adunanza del 22 luglio 2008

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti.
Udito il relatore, Cons. Giorgio Cancellieri.

PREMESSO

Il Sindaco del Comune di Tradate (Va), con due lettere n. 12226 del 24 giugno 2008 e n. 12205 del 26 successivo, ha chiesto, ai sensi dell'art. 7 comma ottavo della legge n. 131/2003, il parere di questa Corte, rispettivamente su:

- a. computo dell'indennità di posizione in aggiunta al pagamento delle ferie non godute, peraltro già liquidate, al Segretario Generale del Comune, cessato dal servizio per collocamento a riposo;
- b. tempi di liquidazione delle ferie, non godute per esigenze di servizio, al Direttore Generale del Comune, in atto in aspettativa, in alternativa, nell'immediato, per effetto della cessazione della carica o, in un momento successivo, all'atto della definizione della posizione giuridica nei confronti dell'Ente.

CONSIDERATO

La richiesta di parere è fondata sull'art. 7, comma 8, della legge 131/2003, che attribuisce alla Corte dei conti una funzione consultiva in materia di contabilità pubblica.

In via preliminare, la Sezione è chiamata a verificare la presenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta, riconducibili a profili soggettivi ed oggettivi.

In relazione al soggetto legittimato a proporre i quesiti, è ormai orientamento consolidato individuarlo nell'organo rappresentativo dell'ente, come tale "capace" di manifestarne la volontà, e cioè il Sindaco.

Per tale aspetto, la richiesta è quindi ammissibile.

Dal punto di vista oggettivo, questa Sezione con deliberazione n. 1 in data 4 novembre 2004 ha avuto modo di precisare che le richieste devono evitare commistioni con le funzioni di controllo e giurisdizionale esercitate dalla Corte, non devono interferire con giudizi civili, amministrativi o penali in corso, devono riguardare questioni che abbiano carattere generale.

Per quanto riguarda inoltre la materia della contabilità pubblica, con la deliberazione n. 5/AUT/2006, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha precisato che essa può investire qualsiasi attività che abbia comunque riflessi di natura finanziaria e patrimoniale, ma deve assumere un ambito limitato alla normativa ed ai relativi atti applicativi, che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria e contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.

Con riferimento alla fattispecie in esame, il quesito interessa due figure specifiche interne all'Amministrazione, con qualifica dirigenziale, e riguarda, come sopra detto, in un caso, la corresponsione dell'indennità di posizione, in aggiunta alla già avvenuta liquidazione delle ferie non fruita e, nell'altro, la tempistica della liquidazione delle ferie non godute per asserite esigenze di servizio.

In merito, si ritiene opportuno sottolineare che:

- per quanto riguarda l'indennità di posizione, essa riveste natura retributiva accessoria e viene corrisposta per 13 mensilità nell'arco di un anno. Di norma, è regolata da un contratto individuale che, per gli aspetti non previsti, fa rinvio ai vigenti contratti collettivi nazionali.

Non esiste pertanto correlazione con l'indennità per il mancato godimento delle ferie, che ha natura non retributiva, bensì risarcitoria "in quanto diretta a ristorare il danno fisico e psichico subito dal lavoratore per la mancata

concessione del riposo spettategli a norma dell'art. 2109 c.c. e dell'art. 36 della Costituzione, onde la relativa somma non è assoggettabile a contribuzione previdenziale" (Corte di Cassazione- Sez. lav. n. 10173/2000).

In conclusione, l'attribuzione di un trattamento economico può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali e, per quanto riguarda la dirigenza, il trattamento economico è comprensivo di componenti fondamentali e di quelle accessorie (indennità di posizione e di contratto);

- il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute sussiste anche in mancanza di una norma espressa che preveda la relativa indennità e discende direttamente dal mancato godimento delle ferie, quando sia certo che lo stesso non sia stato determinato dalla volontà del lavoratore e/o non sia comunque a lui imputabile.

L'art. 36 della Costituzione, infatti, va interpretato nel senso che il carattere indisponibile e/o l'irrinunciabilità del diritto alle ferie, concetti ormai consolidati in quanto lo stesso diritto attiene alla tutela della salute del lavoratore, non possono escludere l'obbligo dell'Amministrazione di corrispondere al dipendente il pagamento della somma equivalente a quella pagata per le normali giornate lavorative, denominata "indennità sostitutiva delle ferie non godute", quando lo stesso è stato impossibilitato (ovvero in assenza della sua volontà) a goderne (TAR Lecce, sentenza n. 5653 del 5/12/2006).

RITENUTO

Tornando al caso di specie, la Sezione osserva che l'oggetto del quesito investe in qualche misura le modalità applicative della contrattazione collettiva e decentrata, sulle quali peraltro ha già avuto modo di esprimere con varie deliberazioni (n.

39/pareri/2007 del 4 ottobre 2007, n. 41/pareri/2007 dell'11 ottobre 2007 e, da ultimo, n. 45/pareri/2008 del 5 giugno 2008) seri dubbi di inammissibilità, alla luce della delimitazione dell'ambito della contabilità pubblica, come sopra indicata, nonché dell'ordinamento giuslavoristico che, in prima battuta, rimette le questioni sulle interpretazioni dei contratti alla definizione consensuale delle parti che li hanno sottoscritti.

Inoltre, sempre sotto il profilo oggettivo, va rilevato che il parere non riveste il prescritto carattere generale ma risulta esclusivamente connesso a specifiche richieste formulate da due dirigenti del Comune.

Tale condizione non risponde quindi ai parametri di generalità e di astrattezza stabiliti e fa rientrare il caso nell'attività di gestione operativa dell'ente.

P.Q.M.

Nelle considerazioni su esposte è il parere della Sezione, che dichiara di conseguenza l'inammissibilità della richiesta.

Il Relatore

(Cons. Giorgio Cancellieri)

Il Presidente

(Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria il 22 luglio 2008

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)